

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **232/1985** (ECLI:IT:COST:1985:232)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **26/06/1985**; Decisione del **11/10/1985**

Deposito del **14/10/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11079**

Atti decisi:

N. 232

## ORDINANZA 11 OTTOBRE 1985

*Deposito in cancelleria: 17 ottobre 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 256 bis del 30 ottobre 1985.*

Pres. ROEHRSEN - Rel. MALAGUGINI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8 legge

24 dicembre 1975, n. 706 (termine per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Gallo Aldo e Amministrazione Poste e Telegrafi, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Nardò - sul presupposto interpretativo che il termine fissato dagli artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate con le predette leggi, sia ordinatorio e non perentorio - dubita della legittimità costituzionale di tali disposizioni, assumendo: a) che il pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici conseguente all'ordinatorietà del termine implicherebbe per l'opponente una situazione deteriore rispetto a chi è assoggettato ad un termine perentorio e comprometterebbe il buon andamento della P.A. - con ciò violando gli artt. 3 e 97 Cost. -; b) che l'ordinatorietà del termine comporterebbe inoltre, per ragioni che peraltro l'ordinanza non chiarisce, una lesione dei principi di cui agli artt. 24, 102 e 113 Cost..

Considerato che il termine per l'opposizione, coincidente con quello assegnato nell'ingiunzione per il pagamento, è in giurisprudenza e dottrina pacificamente ritenuto perentorio, trattandosi di un termine di natura processuale, preordinato all'esercizio di un diritto d'impugnazione;

che nello stesso senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 32 del 1970;

che la medesima natura ha, del resto, l'analogo termine previsto per l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale è espressamente sancita l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine medesimo (art. 23, primo comma, l. cit.);

che pertanto, essendo la questione sollevata fondata su un presupposto palesemente erroneo, essa va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost. dal Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -  
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -  
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*